

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 agosto 2024, n. 1145

**Organi di Parità in Puglia. Approvazione Schema di Accordo ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/90 e ss.mm.ii e relativa progettualità.**

L'Assessora delegata alle Politiche di genere, sulla base dell'istruttoria espletata dalla E.Q. della Sezione per l'Attuazione delle Politiche di Genere e confermata dalla Dirigente della precitata Sezione, riferisce quanto segue.

**VISTI**

- il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246";
- la legge regionale n. 7 dell'8 marzo 2007 "Norme per le politiche di genere e i servizi per la conciliazione vita – lavoro in Puglia";
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante "Approvazione del documento strategico AGENDA DI GENERE. Strategia Regionale per la Parità di Genere in Puglia";
- la D.G.R. 07 marzo 2022, n. 302 recante "Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio" e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. 03 luglio 2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";
- il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021 di "Adozione Atto di Alta Organizzazione Modello organizzativo MAIA 2.0", e ss.mm.ii.;
- Il D.P.G.R. n. 263 del 10 agosto 2021, recante: "Attuazione modello organizzativo MAIA 2.0 adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22 gennaio 2021 e ss.mm.ii.
- la D.G.R. n. 1482 del 15 settembre 2021, di nomina del Segretario generale della Giunta regionale;
- il D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione di sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 42/2009" :
- la Legge Regionale del 29 dicembre 2023, n. 37 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024 e bilancio pluriennale 2024-2026 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2024";
- la Legge Regionale 29 dicembre 2023 n. 38 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026 della Regione Puglia";
- la D.G.R. n. 18 del 22/01/2024 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione".

**VISTI, ALTRESI'**

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. che all'art. 15 stabilisce espressamente che: "*Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*";
- il D.Lgs n. 36/2023 che all'art. 7, c. 4 prevede espressamente che: "*La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:*
  - a) *interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;*
  - b) *garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;*

- c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;*
- d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione."*

#### PREMESSO CHE

- la Regione Puglia, con la L.R. n. 7 dell'8 marzo 2007 "*Norme per le politiche di genere e i servizi per la conciliazione vita - lavoro in Puglia*", ha individuato nella parità di genere un obiettivo di perequazione economica e sociale in grado di produrre effetti positivi e circolari non solo sulla vita delle donne e degli uomini di Puglia ma per la comunità nel suo complesso;
- conseguentemente, al fine di dotarsi di uno strumento deputato a dare evidenza dell'integrazione di genere (gender mainstreaming) nelle politiche e nelle prassi amministrative, con la D.G.R. n. 302 del 07/03/2022, ha avviato la sperimentazione della Valutazione di Impatto di Genere (VIG), che tuttora prosegue;
- inoltre, con la D.G.R. 15 giugno 2022, n. 844 è stato approvato il Bilancio Sociale e di Genere della Regione Puglia relativo all'anno 2020;
- successivamente, con la D.G.R. del 5 marzo 2024, n. 234, in ossequio all'art. 10 della L.R. n. 28 del 13 luglio 2017 art. 10 "*Rendicontazione Sociale*", è stata approvata la rendicontazione di genere - Bilancio di Genere ee.ff. 2021-2022;
- con la D.G.R. 30 novembre 2022, n. 1769 la Giunta regionale ha approvato l'intervento denominato "GENEREinCOMUNE" attraverso il quale la Regione Puglia, in stretta collaborazione con ANCI Puglia, ha avviato una sperimentazione territoriale diretta a promuovere il mainstreaming di genere nell'ambito delle politiche locali. In particolare, attraverso procedura ad evidenza pubblica, sono stati selezionati Comuni pugliesi virtuosi presso i quali insistessero già organi ed uffici di parità (Commissioni Consiliari, Consigliera di parità, Consulta femminile, C.U.G., Ufficio Garante di parità, Commissione cittadina pari opportunità) nell'ambito dei quali è stata (ed è ancora in corso di realizzazione) la promozione della formazione/aggiornamento professionale e l'adozione di azioni di sistema;
- con il predetto provvedimento giuntale, inoltre, è stata demandata alla Sezione per l'Attuazione delle Politiche di Genere la costituzione di una "Cabina di Regia regionale Parità di Genere" (di seguito CRPG) quale sede di confronto ed integrazione fra i soggetti istituzionali avente, tra gli altri, il compito di avviare un processo di monitoraggio presso i Comuni pugliesi finalizzato a censire organi ed uffici, già istituiti, diretti ad attuare la parità di genere;
- la precitata Cabina di Regia è in fase di costituzione.

#### CONSIDERATO CHE

- la Regione Puglia:
  - in una logica di implementazione delle azioni già intraprese, intende favorire iniziative che promuovano interventi innovativi e sperimentali per diffondere le condizioni di parità e della cultura delle pari opportunità e della parità di genere, in coerenza con le attività istituzionali della Sezione per l'Attuazione delle Politiche di Genere;
  - la pregressa esperienza maturata dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Bari nel settore della promozione della parità di genere è documentata, tra le altre attività, anche dall'organizzazione di un corso di alta formazione "Tutela antidiscriminatoria parità di genere e diversity management per lo sviluppo di competenze professionali specializzate nel diritto antidiscriminatorio e nella gestione manageriale delle diversità.
- l'Università degli Studi di Bari:
  - ai sensi dell'allegato III alla Direttiva comunitaria 2004/18/CE è organismo di diritto pubblico;

- rientra nell'ambito delle amministrazioni pubbliche locali contemplate nell' Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. elaborato dall'ISTAT.;
  - ai sensi dell'art. 66, c. 1 del D.P.R. n. 382/1980 *"Le Università, purché non vi osti lo svolgimento della loro funzione scientifica didattica, possono eseguire attività di ricerca e consulenza stabilite mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati"*;
- la Regione Puglia, per il tramite della Sezione per l'Attuazione delle Politiche di Genere, e la precitata Università, per il tramite del Dipartimento di Giurisprudenza, intendono stipulare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 241/1990, un accordo di cooperazione finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune, coerente con le finalità istituzionali di entrambi e senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei costi e delle spese vive mettendo a disposizione risorse umane e strutturali necessarie all'esecuzione delle attività oggetto di accordo;
- le parti, a seguito di interlocuzioni, hanno elaborato una progettualità definendo in maniera condivisa i contenuti della collaborazione;
- in particolare, la stipula dell'Accordo è finalizzata ad attivare la collaborazione tra i predetti Enti per la realizzazione di un'attività di ricerca-azione finalizzata a promuovere la presenza negli enti pubblici di organismi finalizzati alla promozione di politiche, interventi e strumenti gender oriented al fine di ridurre i gap di genere. Nello specifico, esiste la necessità di definire e catalogare gli organi ed organismi di parità presenti nei Comuni pilota dell'intervento GENERE in COMUNE, mentre per l'Università risulta utile implementare, per propri fini di ricerca, modalità di funzionamento ed operative degli organi e degli uffici di parità;
- i presupposti richiesti ai fini della legittimità dell'impiego dello strumento dell'accordo sono stati individuati nei seguenti punti:
- l'accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti di cui alle premesse;
  - alla base dell'accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;
  - le parti non hanno svolto sul mercato aperto le attività oggetto del presente accordo di cooperazione;
  - i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno.

## **RITENUTO CHE**

per la definizione e implementazione delle suddette iniziative, che perseguono un interesse pubblico comune alle finalità istituzionali della Regione Puglia e della precitata Università, si rende necessaria una collaborazione tra i due Enti attraverso la definizione di un Accordo ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 241/1990, ricorrendone i presupposti.

## **TUTTO CIÒ VISTO, CONSIDERATO, PREMESSO E RITENUTO**

Si propone di approvare lo schema di Accordo di Collaborazione tra la Regione Puglia e l'Università degli Studi di Bari– Dipartimento di Giurisprudenza, comprendente la relativa progettualità e allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune, coerenti con le finalità istituzionali dei soggetti coinvolti.

## **GARANZIE ALLA RISERVATEZZA**

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della

riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

### VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE

Ai sensi della D.G.R. n. 398 del 03/07/2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere. L'impatto di genere stimato risulta **diretto**.

### COPERTURA FINANZIARIA

di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento comporta

BILANCIO AUTONOMO

PARTE SPESA

CRA	CAPITOLO DI SPESA	DECLARATORIA	MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	CODIFICA PIANO DEI CONTI	E.F. 2024	E.F. 2025
04.04	U1205011	ATTIVITÀ PER L'ATTUAZIONE DELLA PARITÀ DI GENERE TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	12.05.01	U.1.04.01.02.000	€ 15.000,00	€ 15.000,00

La spesa proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio come previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii..

L'Assessora delegata alle Politiche di genere, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, ai sensi dell'art. 4 lettera e) della Legge Regionale 7/1997, propone alla Giunta:

1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare lo schema di Accordo di Collaborazione tra Regione Puglia e l'Università degli Studi di Bari-Dipartimento di Giurisprudenza, comprendente la relativa progettualità e allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
3. di dare mandato alla Dirigente della Sezione per l'Attuazione delle Politiche di Genere di provvedere alla sottoscrizione dell'Accordo, delegando la stessa ad introdurre modifiche e/o adattamenti allo schema allegato che non ne modifichino in modo sostanziale il contenuto;
4. di dare mandato alla Dirigente della Sezione per l'Attuazione delle Politiche di Genere di porre in essere tutti gli adempimenti necessari e conseguenti alla sottoscrizione dell'Accordo di Collaborazione;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito istituzionale regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa e che il presente schema di provvedimento dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

La EQ  
Isabella Di Pinto

La Dirigente della Sezione per l'Attuazione delle Politiche di Genere  
Annalisa Bellino

La sottoscritta Segretaria Generale della Giunta Regionale non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di deliberazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 20 del DPGR n. 22/2021 e ss.mm.ii.

La Segretaria Generale della Giunta Regionale  
Anna Lobosco

L'Assessora all'Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza Ambientale, Parchi, Rischio industriale, Crisi industriali e Politiche di genere  
Avv.ta Serena Triggiani

#### **LA GIUNTA**

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessora delegata alle Politiche di Genere;
- Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla presente proposta di provvedimento che attestano la conformità alla legislazione vigente;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge.

#### **DELIBERA**

1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare lo schema di Accordo di Collaborazione tra Regione Puglia e l'Università degli Studi di Bari- Dipartimento di Giurisprudenza, comprendente la relativa progettualità e allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
3. di dare mandato alla Dirigente della Sezione per l'Attuazione delle Politiche di Genere di provvedere alla sottoscrizione dell'Accordo, delegando la stessa ad introdurre modifiche e/o adattamenti allo schema allegato che non ne modificano in modo sostanziale il contenuto;
4. di dare mandato alla Dirigente della Sezione per l'Attuazione delle Politiche di Genere di porre in essere tutti gli adempimenti necessari e conseguenti alla sottoscrizione dell'Accordo di Collaborazione;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito istituzionale regionale.

**LA SEGRETARIA GENERALE  
DELLA GIUNTA REGIONALE**

ANNA LOBOSCO

**IL PRESIDENTE**

MICHELE EMILIANO

 ANNALISA  
BELLINO  
31.07.2024  
11:46:11  
GMT+01:00

**Accordo di Collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni  
ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.**

**TRA**

**Regione Puglia – Sezione per l'Attuazione delle Politiche di Genere** (in seguito “Regione Puglia”), con sede legale in Bari, C.F. 80017210727, legalmente rappresentata dal/dalla \_\_\_\_\_, domiciliata presso la sede della Regione Puglia sita in Bari al Lungomare Nazario Sauro, 31-33

**E**

**Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Dipartimento di Giurisprudenza** (in seguito “Università degli Studi di Bari”), con sede in Bari, Piazza Cesare Battisti, 1 P.IVA 01086760723/ C.F. 80002170720, rappresentato ai sensi del vigente Statuto dell'Università di Bari – Dipartimento di Giurisprudenza, dal Magnifico Rettore pro tempore Stefano Bronzini domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede legale dell'Università medesima

di seguito “**Parti**”

**PREMESSO CHE**

***La Regione Puglia***

- ai sensi dell'art.12, c. 3, dello Statuto Regionale, tra l'altro, sostiene la ricerca scientifica e, al fine di radicarne la diffusione sul territorio, favorisce intese anche con il sistema universitario pugliese;
- Con la L.R. n. 7 dell'8 marzo 2007 “*Norme per le politiche di genere e i servizi per la conciliazione vita - lavoro in Puglia*”, ha individuato nella parità di genere un obiettivo di perequazione economica e sociale in grado di produrre effetti positivi e circolari non solo sulla vita delle donne e degli uomini di Puglia ma per la comunità nel suo complesso. In particolare, l'art. 2 lett k) della predetta Legge dispone espressamente che la Regione persegue, tra le altre, la finalità di “*promuovere ricerche, studi e la raccolta sistematica di documentazione e di dati statistici disaggregati per genere sulla condizione femminile, sulle discriminazioni, con particolare riguardo ai fenomeni di discriminazione multipla, nonché sui fenomeni di violenza contro le donne, garantendone la divulgazione*”.
- Con la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466, recante l'approvazione della “*Strategia per la parità di genere*” denominata “*Agenda di Genere*”, ha approvato il documento di visione strategica che, muovendo dalle strategie internazionali e nazionali sulla parità di genere, prevede azioni in specifiche aree di intervento. In particolare, tra le azioni trasversali previste dal citato documento, rileva il supporto strategico e operativo alle strutture amministrative regionali che degli EE. LL. nella prospettiva della progettazione degli interventi in ottica di genere.
- Con la D.G.R. 30 novembre 2022, n. 1769 la Giunta regionale ha approvato l'intervento denominato “*GENEREinCOMUNE*” attraverso il quale la Regione Puglia, in stretta collaborazione con ANCI Puglia, ha avviato una sperimentazione territoriale diretta a promuovere il *mainstreaming* di genere nell'ambito delle politiche locali. In particolare, attraverso

procedura ad evidenza pubblica, sono stati selezionati Comuni pugliesi virtuosi presso i quali insistessero già organi ed uffici di parità (Commissioni Consiliari, Consigliera di parità, Consulta femminile, C.U.G., Ufficio Garante di parità, Commissione cittadina pari opportunità) nell'ambito dei quali è stata (ed è ancora in corso di realizzazione) la promozione della formazione/aggiornamento professionale e l'adozione di azioni di sistema.

- Con il predetto provvedimento giuntale, inoltre, è stata demandata alla Sezione per l'Attuazione delle Politiche di Genere la costituzione di una "Cabina di Regia regionale Parità di Genere" (di seguito CRPG) quale sede di confronto ed integrazione fra i soggetti istituzionali avente, tra gli altri, il compito di avviare un processo di monitoraggio presso i Comuni pugliesi finalizzato a censire gli organi ed uffici diretti ad attuare la parità di genere istituiti.

#### ***L'Università degli Studi di Bari - Dipartimento di Giurisprudenza***

- ai sensi dell'allegato III alla Direttiva comunitaria 2004/18/CE sono organismi di diritto pubblico;
- rientrano nell'ambito delle amministrazioni pubbliche locali contemplate nell'Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. elaborato dall'ISTAT.
- ai sensi dell'art. 66, c. 1 del D.P.R. n. 382/1980 "*Le Università, purché non vi osti lo svolgimento della loro funzione scientifica didattica, possono eseguire attività di ricerca e consulenza stabilite mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati*".

#### ***Le Parti***

Intendono avviare rapporti di collaborazione finalizzati alla realizzazione di un'attività scientifica attraverso cui si intende definire elementi che consentano di promuovere la presenza negli enti pubblici di organismi finalizzati alla promozione di politiche, interventi e strumenti *gender oriented* al fine di ridurre i *gap* di genere. Nello specifico, per la Regione esiste la necessità di definire e catalogare gli organi ed organismi di parità presenti nei Comuni pilota dell'intervento GENE-REinCOMUNE, mentre per l'Università di Bari – Dipartimento di Giurisprudenza risulta utile analizzare, per propri fini di ricerca, modalità di funzionamento e operative degli organi e degli uffici di parità.

#### **TENUTO CONTO CHE:**

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" stabilisce espressamente all'art. 15 che: "*Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*";
- i principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le pubbliche amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea SEC (2011) 1169 del 04.10.2011, sono stati recepiti nell'art.7, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 (c.d. Codice dei Contratti) che dispone: "*Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici*



*non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*

- a) *l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;*
  - b) *l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;*
  - c) *le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione";*
- I presupposti richiesti ai fini della legittimità dell'impiego dello strumento dell'accordo sono stati individuati nei seguenti punti:
    - a) l'accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti di cui alle premesse;
    - b) alla base dell'accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;
    - c) le Parti non hanno svolto sul mercato aperto le attività oggetto del presente accordo di cooperazione;
    - d) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno.

#### **ATTESO CHE**

- L'Università risulta essere annoverata tra le pubbliche amministrazioni, visto il richiamo espresso all'art.1 comma 2 del Decreto legislativo n. 165/2001 nella parte in cui recita che si intendono per pubbliche amministrazioni "...le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane a loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie...(omissis)"
- L'Università ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica ed è ente concedente ai sensi dell'articolo 1 comma 1 lett. b) dell'allegato 1 del D. Lgs. n. 36/2023, tenuta all'applicazione del "Codice degli appalti", e soggetto legittimato alla sottoscrizione di accordi ai sensi dell'art. 15, L. n. 241/1990;

#### **CONSIDERATO CHE**

la Sezione per l'Attuazione delle Politiche di Genere intende favorire iniziative che promuovano interventi innovativi e sperimentali **per diffondere le condizioni di parità e della cultura delle pari opportunità e della parità di genere**, in coerenza con le attività istituzionali della Sezione;

#### **RITENUTO CHE**

- per la definizione e attuazione delle suddette iniziative, che perseguono un interesse pubblico comune alle finalità istituzionali della Regione Puglia e dell'Università degli Studi di Bari – Dipartimento di Giurisprudenza, si rende necessaria una collaborazione tra i due Enti;
- le Parti intendono pertanto stipulare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 241/1990 e dell'art.7, comma 4, del d. lgs. n. 36/2023 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, un accordo di cooperazione finalizzato allo



svolgimento di attività di interesse comune, coerente con le finalità istituzionali di entrambi e senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei costi e delle spese vive;

- le Parti, in ragione del presente accordo di cooperazione, intendono mettere a disposizione risorse umane e strutturali necessarie all'esecuzione dei progetti che saranno congiuntamente realizzati;
- con la sottoscrizione del presente Accordo l'Università degli Studi di Bari – Dipartimento di Giurisprudenza dichiarano di svolgere sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;
- Le parti, a seguito di interlocuzioni, hanno elaborato una progettualità definendo in maniera condivisa i contenuti della presente collaborazione;

### **TUTTO QUANTO PREMESSO VISTO E CONSIDERATO**

le Parti, come in epigrafe generalizzate, rappresentate e domiciliate,

VISTI l'art.15 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii. e l'art. 7 comma 4 del D. Lgs n. 36/2023

precisato che tutto quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo, convengono e stipulano quanto segue:

#### **Art. 1**

##### **Oggetto e finalità dell'Accordo di collaborazione**

Con il presente Accordo di collaborazione, Regione Puglia e l'Università degli Studi di Bari - Dipartimento di Giurisprudenza si impegnano a realizzazione un'attività scientifica attraverso cui si intende definire gli elementi che consentano di promuovere la presenza negli enti pubblici di organismi finalizzati alla promozione di politiche, interventi e strumenti *gender oriented* al fine di ridurre i *gap* di genere.

A tal fine, concordano nel voler collaborare, ciascuna nell'ambito della propria sfera di competenza, per definire e implementare la progettualità suddetta con l'obiettivo di promuovere interventi innovativi e sperimentali per diffondere le condizioni di parità e della cultura delle pari opportunità e della parità di genere, in coerenza con le attività istituzionali della Sezione e a divulgare i risultati conseguiti dall'azione amministrativa regionale, con l'organizzazione di eventi sul territorio regionale, nazionale e ricercando opportunità per la diffusione anche in contesti sovra-regionali e sovra-nazionali.

#### **Art. 2**

##### **Impegni delle Parti**

###### ***le Parti si impegnano***

- a svolgere tutte le attività necessarie alla realizzazione del progetto con la massima cura e diligenza;
- a tenersi costantemente informati sulle attività effettuate;
- a mettere a disposizione, su richiesta delle altre Parti, i documenti e materiali relativi.

###### ***La Regione Puglia si impegna***

- a coordinare e sovrintendere il processo di attuazione delle attività previste nella "scheda progetto";

- mettere a disposizione, nell'ambito delle proprie competenze, risorse e capacità professionali, tecniche ed amministrative;
- mettere a disposizione gli spazi delle sedi regionali per l'organizzazione delle iniziative;
- mettere a disposizione i propri canali istituzionali per attività di comunicazione, e divulgazione inerenti alle attività progettuali.

***L'università degli Studi di Bari - Dipartimento di Giurisprudenza si impegna, in base alla progettualità (ALLEGATO A1)***

- mettere a disposizione le proprie risorse e competenze professionali e tecniche per la conduzione delle attività, provvedendo, laddove necessario, all'acquisizione di beni e servizi a ciò necessari.
- eseguire il progetto allegato al presente Accordo, di cui costituisce parte integrante.
- elaborare congiuntamente i risultati finali della ricerca, predisponendo una relazione intermedia ed una finale da trasmettere alla Regione Puglia.

Per il raggiungimento degli obiettivi previsti, le Parti potranno avvalersi di altri soggetti tecnici e scientifici, nel rispetto della normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi di cui al D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei Contratti Pubblici). Rimane fermo che tali soggetti contrarranno rapporto solamente con la Parte contraente, ferma restando ogni esclusiva e diretta responsabilità degli stessi per l'osservanza di ogni normativa vigente con espresso esonero dell'altra Parte da qualsiasi connessa responsabilità.

Le parti s'impegnano ad operare in conformità alle procedure comunitarie e nazionali di settore, nonché a quelle in materia ambientale, civilistica e fiscale, di sicurezza e lavoro, di pari opportunità, di appalti pubblici.

**Art. 3**

**Durata dell'Accordo**

La durata prevista del presente Accordo è di quindici mesi, con decorrenza dalla data di sottoscrizione. Dalla medesima data si intendono avviate le attività oggetto dell'Accordo. È escluso il tacito rinnovo. Ogni eventuale modifica dovrà essere preventivamente concordata tra le Parti, mediante atto aggiuntivo, da definirsi con scambio di accordi scritti, ed entrerà in vigore solo dopo la sottoscrizione di tutte le Parti del suddetto atto aggiuntivo.

**Art. 4**

**Attuazione dell'Accordo**

1. Le Parti collaborano al conseguimento del comune pubblico interesse, promuovendo lo scambio di informazioni utili a realizzare gli obiettivi concordati, fornendo quanto necessario per il mantenimento degli impegni assunti e avvalendosi delle rispettive strutture e risorse nel rispetto della normativa vigente.
2. Per l'attuazione di quanto previsto nel presente Accordo sono indicati i seguenti referenti:  
Per la Regione Puglia: Dott.ssa Annalisa Bellino, Dirigente della Sezione per l'Attuazione delle Politiche di Genere – PEC: sez.politichedigenere.regione@pec.rupar.puglia.it  
Per l'Università degli Studi di Bari, Dipartimento di Giurisprudenza: Prof.ssa Carla Spinelli – PEC: [direzione.giurisprudenza@pec.uniba.it](mailto:direzione.giurisprudenza@pec.uniba.it); [carla.spinelli@uniba.it](mailto:carla.spinelli@uniba.it)  
Ai referenti di cui sopra è demandato lo svolgimento delle attività necessarie per il perseguimento degli scopi descritti nella presente convenzione.
3. Le attività sono definite dalla progettualità (ALLEGATO A1) parte integrante del presente accordo.

**Art. 5**

**Disciplina dei rapporti tra le parti**

Le Parti devono:

- conservare e a rendere disponibile la documentazione relativa all'attuazione del progetto, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa,
- assumere integralmente, a proprio carico, i costi derivanti dall'assolvimento degli impegni previsti nel presente Accordo. È fatto salvo il rimborso da parte di Regione Puglia all'Università degli Studi di Bari per le spese sostenute per il progetto, da intendersi fuori campo IVA ai sensi del DPR 633/72. Il rimborso è destinato esclusivamente al ristoro dei costi e delle spese vive sostenute dalle Università non essendo previsto il pagamento di alcun corrispettivo e/o di alcun margine economico per le attività svolte.

L'Università assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.

#### **Art. 6**

##### **Modalità e termini di erogazione del rimborso e di rendicontazione**

L'importo messo a disposizione da parte della Regione, a titolo di rimborso delle spese sostenute dalle Università per le iniziative afferenti al presente Accordo, è fissato in € 30.000.

Il predetto importo sarà erogato con le seguenti modalità:

- anticipazione pari al 50% dell'importo complessivo a seguito della sottoscrizione del presente Accordo.
- saldo a completamento delle procedure.

L'anticipazione sarà erogata previa istanza (Richiesta di anticipazione), che contenga gli estremi del conto corrente dedicato sul quale far transitare tutti i movimenti finanziari, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Il saldo sarà erogato previa istanza (Richiesta di saldo), redatta utilizzando l'apposita modulistica che sarà fornita, da inoltrare entro 30 giorni dalla conclusione delle attività indicata nel Cronoprogramma di cui al progetto di Attuazione.

Ai fini della richiesta di saldo, sarà allegata altresì:

- a. Relazione consuntiva contenente altresì i riferimenti agli indicatori di Progetto di Attuazione ed esporre ogni variazione rispetto a quanto preventivato;
- b. Cronoprogramma delle attività a consuntivo che riporti un elenco dettagliato delle attività e degli eventi svolti. Ogni variazione rispetto a quanto preventivato deve essere chiaramente evidenziata e puntualmente descritta;
- c. Relazione Finanziaria relativa all'attività svolta, recante tutti i dati descrittivi, economico e finanziari, imputati con pertinenza alle attività finanziate dall'Amministrazione regionale;

Il rimborso dei costi sostenuti a valere sul presente accordo avviene previa rendicontazione degli stessi, da parte delle Università. Tutta la documentazione è archiviata nel fascicolo di Progetto.

#### **Art 7**

##### **Spese Rimborsabili**

*(l'elenco delle voci può subire variazioni in ragione della fonte di finanziamento)*

Sono ritenute rimborsabili le seguenti tipologie di spesa nel rispetto dei relativi valori massimi:

- a. spese generali, anche amministrative, opportunamente documentate in modo tale che se ne colga l'esclusività rispetto alla realizzazione delle azioni previste dal presente accordo;
- b. spese per il personale esterno e compensi professionali direttamente ed esclusivamente contrattualizzati imputabili e riferibili alla realizzazione del progetto;
- c. spese relative all'organizzazione di eventi di divulgazione e diffusione dei risultati conseguiti e comunque preventivamente concordati con la Regione;

- d. spese per missioni pertinenti alle attività previste dal progetto approvato;
- e. spese legate a materiale bibliografico o documentazione attinenti all'attività di ricerca svolta.

Un costo per essere considerato ammissibile deve essere:

- a. pertinente ed imputabile direttamente alle attività previste dal progetto approvato;
- b. effettivamente sostenuto e contabilizzato; pertanto, in sede di rendicontazione le spese dovranno risultare effettivamente pagate dal soggetto beneficiario e dovranno aver dato luogo ad adeguate registrazioni contabili nel rispetto della normativa fiscale;
- c. sostenuto mediante obbligazioni sorte nel periodo temporale di ammissibilità delle spese, ovvero nell'arco temporale di attuazione del progetto;
- d. comprovabile, ovvero giustificato da fatture quietanzate o da altri documenti contabili di valore equivalente. Non sono ammessi scontrini fiscali.
- e. tracciabile, ovvero i pagamenti, che dovranno essere effettuati entro il termine massimo previsto per la presentazione della richiesta del Saldo, dovranno essere registrati sul/i conto/i corrente/i ed effettuati esclusivamente mediante strumenti finanziari tracciabili quali bonifici, altre modalità di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico. Non sono ammessi pagamenti in contanti.

Non sono comunque ammissibili al rimborso:

- a. le spese notarili e quelle relative a imposte e tasse;
- b. le spese relative all'acquisto di scorte;
- c. le spese di acquisto di beni immobili e mobili registrati;
- d. le spese di manutenzione straordinaria degli immobili;
- e. spese per il riscatto dei beni;
- f. ammende, sanzioni, penali ed interessi;
- g. oneri finanziari;
- h. le spese relative all'IVA salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale;
- i. le spese relative a beni e servizi non direttamente funzionali al progetto;
- j. i contributi in natura sotto forma di lavoro non retribuito;
- k. le spese relative a pedaggi autostradali;
- l. spese di rappresentanza (es. omaggi, pranzi) e liberalità.

#### **Art. 8 Recesso**

Ciascuna parte si riserva il diritto di recedere dal presente Accordo in tutti i casi che pregiudichino la possibilità di raggiungere le proprie finalità istituzionali, compreso l'inadempimento dell'altra parte.

#### **Art. 9 Responsabilità delle parti e obblighi assicurativi**

Le parti sono reciprocamente sollevate da responsabilità per eventuali danni ad esse non imputabili che dovessero subire il personale e i beni della controparte coinvolti nell'attività oggetto d'Accordo.

Ogni parte assicurerà il proprio personale per gli infortuni e i danni da responsabilità civile che dovesse subire o arrecare a terzi nello svolgimento dell'attività di collaborazione.

Ogni attività si svolgerà nel rispetto delle leggi nazionali e delle normative interne di sicurezza che regolano l'attività di entrambe le parti.

#### **Art. 10**

### **Proprietà e utilizzazione dei risultati.**

Tutti i risultati direttamente o indirettamente derivanti dal presente Accordo saranno di proprietà delle Parti, che potranno utilizzarli nell'ambito dei propri fini istituzionali.

Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti afferenti agli stessi, che quanto realizzato deriva dalla collaborazione instaurata con il presente Accordo.

L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'art. 3 del presente atto, richiederà il consenso della Parte interessata, secondo le procedure interne di ciascuna amministrazione.

### **Art. 11**

#### **Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati**

Ciascuna Parte si impegna a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato riguardanti l'altra Parte, di cui venisse a conoscenza in forza della Convenzione.

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione al presente Accordo ed esclusivamente per le finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale contenuta nel Regolamento UE 2016/679 (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, e nel D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto di norme di sicurezza.

### **Art. 12**

#### **Disposizioni generali e fiscali**

Qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione del presente Accordo, qualora le Parti non riescano a definirla amichevolmente, sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente.

Qualsiasi pattuizione che modifichi, integri o sostituisca il presente Accordo sarà valida solo se concordata tra le Parti, e approvata dai rispettivi organi.

Ai fini del presente Accordo, ciascuna delle Parti elegge domicilio legale nella propria sede indicata in epigrafe.

Tutto quanto non previsto nel presente Accordo, le Parti rinviando espressamente alla disciplina del codice civile.

Ai fini della sottoscrizione del presente accordo, le università attestano di assolvere l'imposta di bollo in modo virtuale in forza di autorizzazione n. 21674 rilasciata dall'ex Intendenza di Finanza di Bari il 16/12/1992.

Regione Puglia

Università degli Studi di Bari

*\* Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221 del 17 dicembre 2012.*

## ALLEGATO A1

### 1. (DIS)EGUAGLIANZA DI GENERE: MISURE DI POLICY E INTERVENTI REGOLATIVI

L'eguaglianza di genere è uno dei valori fondamentali su cui l'Europa è stata costruita. Riconosciuto come principio vincolante dai Trattati istitutivi dell'Unione Europea, esso è promosso attraverso un consistente insieme di regole, a diversi livelli, e costituisce una delle priorità dell'azione internazionale ed europea concretizzato nell'Obiettivo n. 5 dell'Agenda globale per lo sviluppo sostenibile 2030, nonché nella Strategia dell'Unione Europea per la parità di genere 2020-2025. Porre fine alla violenza di genere; combattere gli stereotipi di genere; colmare il divario di genere nel mercato del lavoro; raggiungere la parità nella partecipazione ai diversi settori economici; far fronte al problema del divario retributivo e pensionistico fra uomini e donne; colmare il divario e conseguire l'equilibrio di genere nel processo decisionale e nella politica sono solo alcuni degli obiettivi dell'impegno strategico per la parità di genere.

L'Unione europea si è di recente impegnata a rafforzare il ruolo degli organismi per la parità da ultimo con le Direttive nn. 1499 e 1500 approvate il 14 maggio 2024 anche estendendone l'ambito di intervento. Infatti, la Direttiva n. 1500/2024 interviene sulle norme riguardanti gli organismi per la parità nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego, mentre la Direttiva n. 1499/2024 introduce norme riguardanti gli organismi per la parità in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, parità di trattamento in materia di occupazione e impiego tra le persone indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale, parità di trattamento tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura.

La Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026, adottata su impulso e in coerenza con la citata Strategia UE, si basa su una visione di lungo termine e si inserisce tra gli interventi del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato dal programma *Next Generation EU*, fortemente orientato all'inclusione di genere in cui l'*empowerment* femminile e il contrasto alle discriminazioni di genere non sono affidati a singoli interventi, ma sono obiettivi trasversali di tutte le 6 Missioni in cui sviluppa i suoi obiettivi.

In questo contesto, assume rilievo fondamentale l'azione svolta dalla Rete delle Consigliere e dei Consiglieri di parità che operano sul territorio (artt. 12 ss. del d.lgs. n. 198/2006 e s.m.i.) e dai Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (art. 57 del d.lgs. n. 165 del 2001) istituiti presso le Pubbliche Amministrazioni.

Tuttavia, nonostante l'impegno profuso, la diseguaglianza di genere continua a costituire una realtà che investe le donne sia nella dimensione socio-politico-economica che nei contesti lavorativi.

## 2. IL CONTESTO ISTITUZIONALE PUGLIESE

Con Delibera di Giunta regionale n. 1466 del 15 settembre 2021 la Regione Puglia è stata la prima Regione in Italia ad approvare la propria "Agenda di Genere". Tuttavia, la Puglia è tutt'ora caratterizzata da livelli di divario di genere importanti che investono le donne in tutte le dimensioni: politica, sociale, culturale ed economica, ma anche da una disuguaglianza territoriale che naturalmente acuisce ancora di più la disuguaglianza di genere. L'Agenda di Genere è un documento di visione strategica che, muovendo dalle strategie internazionali e nazionali sulla parità di genere, si integra con la Strategia regionale di sviluppo sostenibile come richiamato dalla DGR n.687 del 26 aprile 2021.

Le 5 macroaree di intervento individuate per la definizione dell'Agenda, su cui è stato condotto apposito confronto partecipativo, sono:

- 1) qualità della vita delle donne e degli uomini;
- 2) istruzione formazione e lavoro;
- 3) competitività, sostenibilità e innovazione;
- 4) per un lavoro di qualità;
- 5) contrasto alle discriminazioni e alla violenza di genere.

In riferimento a quest'ultima, quale azione trasversale, l'Agenda di Genere prevede il supporto strategico e operativo alle strutture amministrative regionali che degli EE. LL. nella prospettiva della progettazione degli interventi in ottica di genere.

A tal fine con la DGR 1769/2022, la Regione Puglia ha approvato le "Linee di indirizzo GENERE in COMUNE per la concessione di contributi a Comuni pilota per l'attuazione della parità di genere in Puglia" (DGR n. 1769 del 30 novembre 2022) tese a promuovere/consolidare la strategia di *gender mainstreaming* nell'ambito delle politiche locali. Al fine di sostenere gli obiettivi precitati, il generale buon andamento della progettualità nonché per la valutazione degli esiti della stessa e le possibili future implicazioni, si è ritenuto di agire in stretta sinergia con l'ANCI Puglia, quale Ente deputato alla proposizione di iniziative a favore dello sviluppo economico e sociale della Regione. Pertanto, in data 09/12/2022 è stata sottoscritta un'apposita convenzione tra la Regione Puglia e l'ANCI Puglia per il *management* della procedura relativa all'individuazione dei Comuni pilota della Puglia presso cui attivare la sperimentazione e l'erogazione del contributo regionale attraverso Avviso pubblico.

Inoltre, con l'Atto giuntale di approvazione delle Linee di indirizzo in parola è stata demandata alla Sezione per l'Attuazione delle Politiche di Genere la costituzione di una "Cabina di Regia regionale Parità di Genere" (di seguito CRPG) quale sede di confronto ed integrazione fra i soggetti istituzionali avente, tra gli altri, il compito di avviare un processo di monitoraggio presso i Comuni pugliesi finalizzato a censire gli organi ed uffici diretti ad attuare la parità di genere istituiti.



### 3. IL PROGETTO DI RICERCA

Il lavoro di ricerca che si intende proporre parte dall'avvio sperimentale della misura GenereinComune e mira a realizzare un interesse comune alla Regione Puglia ed all'Università degli Studi di Bari – Dipartimento di Giurisprudenza.

In particolare, attraverso la realizzazione di un'attività scientifica si intende definire elementi che consentano di promuovere la presenza negli enti pubblici di organismi finalizzati alla promozione di politiche, interventi e strumenti *gender oriented* al fine di ridurre i *gap* di genere. Nello specifico, per la Regione esiste la necessità di definire e catalogare gli organi ed organismi di parità presenti nei Comuni pilota dell'intervento GENEREinCOMUNE, mentre per l'Università degli Studi di Bari – Dipartimento di Giurisprudenza risulta utile analizzare e approfondire, per propri fini di ricerca, le modalità di funzionamento e operative degli organi e degli uffici di parità.

Il progetto utile a supportare la Sezione per l'Attuazione delle Politiche di genere ed, eventualmente, le attività della Cabina di Regia prevista dall'intervento GENEREinCOMUNE, mira a sviluppare ulteriori profili di analisi, di seguito rappresentati:

- Analisi di contesto: misure di policy e quadro regolativo sovranazionale, nazionale e regionale;
- Ricognizione e classificazione degli organi e uffici di parità formalmente istituiti ovvero normativamente previsti dai Comuni pilota;
- Natura ed entità delle risorse finanziarie dedicate alla costituzione ed al funzionamento degli uffici ed organi di parità;
- Modalità di funzionamento degli organi e degli uffici di parità;
- Ricognizione dell'attività di sperimentazione finanziata dal DGR n. 1769 del 30 novembre 2022 presso i Comuni pilota;
- Analisi e valutazione degli esiti e degli impatti della formazione e delle azioni di sistema adottate nell'ambito della sperimentazione da parte dei Comuni pilota;
- Valorizzazione delle *best practices* adottate nell'ambito dei progetti pilota;
- Supporto tecnico-scientifico per l'implementazione del progetto Genere in Comune

L'attività si articolerebbe in quattro fasi:

- I fase: analisi di contesto e ricostruzione del quadro giuridico in una prospettiva multilivello (sovranazionale e nazionale) in tema di parità di genere con *focus* sulle iniziative promosse dalla Regione Puglia;

- II fase: ricognizione, censimento e modalità di funzionamento degli organi e degli uffici esistenti presso i Comuni pilota

- III fase: ricognizione degli esiti della sperimentazione presso i Comuni pilota avvalendosi, se necessario, della somministrazione di questionari o interviste volte a valutare l'impatto della formazione e delle azioni di sistema rispetto ai destinatari coinvolti;

- IV fase:

(1) produzione di un report che valorizzi le potenzialità e le criticità della sperimentazione nonché gli esiti del censimento presso i Comuni pilota;

(2) Progettazione e realizzazione di attività seminariali aperte al pubblico che presentino i risultati dell'attività di ricerca. Le attività seminariali potrebbero essere rivolte, tra l'altro, a dipendenti pubblici e amministratori locali, componenti dei comitati unici di garanzia e degli organismi di parità all'interno dei Comuni;

(3) Supporto tecnico-scientifico per l'implementazione del progetto Genere in Comune

#### 4. GRUPPO DI LAVORO

Il gruppo di ricercatori sarà composto da Prof.ssa Carla Spinelli (UniBa), Prof.ssa Aurora Vimercati (UniBa), dott.ssa Antonella Gravinese.

Si esplicita inoltre che, ove necessario, il Dipartimento potrà avvalersi di personale esterno, mediante contratti per incarichi riguardanti parti specifiche del progetto.

#### 5. TEMPI E IMPEGNI ECONOMICI

Il progetto avrà durata 15 mesi.

L'Università di Bari assume integralmente, a proprio carico, i costi derivanti dall'attuazione del Progetto, ad eccezione di un rimborso spese, come da artt. 6 e 7 della Convenzione di cui il presente progetto costituisce allegato.

#### Tabella A - CRONOPROGRAMMA

	Ott.	Nov.	Dic.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
I fase	→		X												
II fase	→				X										
III fase					→				X						
IV fase 1.										X					X
IV fase 2.										X					X
IV fase 3.	→														X



**REGIONE PUGLIA**  
**SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**  
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
APG	DEL	2024	6	30.07.2024

ORGANI DI PARITÀ IN PUGLIA. APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 241/90 E SS.MM.II E RELATIVA PROGETTUALITÀ.

**Si esprime: PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO**  
**LR 28/2001 art. 79 Comma 5**



Firmato digitalmente da:  
STOLFA REGINA  
Firmato il 31/07/2024 11:16  
Seriale Certificato: 2300950  
Valido dal 20/03/2023 al 20/03/2025  
InfoCamera Qualified Electronic Signature CA

**Responsabile del Procedimento**  
PO - CARMEN PARTIPILO

**Dirigente**  
D.SSA REGINA STOLFA

